REGOLAMENTO (CEE) N. 396/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3024/86 che stabilisce le modalità di applicazione della distillazione preventiva di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio per la campagna viticola 1986/1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che si sono verificati dei ritardi nella presentazione dei contratti e delle dichiarazioni di consegna per l'elaborazione di vino alcolizzato in seguito alle difficoltà di comunicazione connesse con le sfavorevoli condizioni meteorologiche e con i disguidi nel traffico ferroviario verificatisi nelle regioni che elaborano ingenti quantitativi di vino alcolizzato; che per permettere il pieno conseguimento degli obliettivi della distillazione preventiva è opportuno prorogare il termine ultimo per la presentazione dei contratti previsto dall'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3024/86 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3252/86 [4], nonché il termine ultimo per le procedure di approvazione previste allo stesso paragrafo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3024/86:

— la data del 15 gennaio 1987 di cui al primo comma è sostituita da quella del 15 febbraio 1987,

— la data del 15 febbraio 1987 di cui al secondo comma è sostituita da quella del 15 marzo 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
[3] GU n. L 281 del 2. 10. 1986, pag. 8.
[4] GU n. L 302 del 28. 10. 1986, pag. 9.